

A.S.G.I.
Ordine degli Avvocati di Torino
FAD 13.9.2021

Corso di formazione in diritto dell'immigrazione

**La disciplina dei permessi di soggiorno a
seguito del d.l. 130/2020**

Francesco Di Pietro

The logo for ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) features the letters 'ASGI' in a serif font. The 'A', 'S', and 'I' are in grey, while the 'G' is in red. The entire logo is enclosed within a red rectangular border.

Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione



Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.


In G.U. n. 261 del 21.10.2020

In vigore dal 22.10.2020

Convertito con modifiche in
Legge 18 dicembre 2020, n. 173

In G.U. n. 314 del 19.12.2020

Tematiche FAD



Le nuove norme su preesistenti permessi di soggiorno

I permessi per calamità, per cure mediche, per motivi religiosi, per attività sportiva, per lavoro artistico, per ricerca, per assistenza minori, per minore età, per acquisto cittadinanza o per apolidia, per residenza elettiva.



Le nuove conversioni (art. 6 co 1 bis)

Sono convertibili in pds per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti

Pds per protezione speciale (art. 32 co 3 d.lgs 25/2008)

tranne: casi di diniego ed esclusione di prot. int. ex d.lgs 251/2007

art. 10 co 2 = crimini e reati gravi

art. 12 co 1, lett. b) e c) = pericolo sicurezza stato, ordine e sic. pubbl.

art. 16 = c.s. circa prot. suss.

Pds per calamità (art. 20-bis)

Pds per residenza elettiva (art. 11, lett. c-quater) DPR 394/1999)

Pds per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (art. 11 co 1 lett. c) DPR 394/1999)

tranne: in caso di precedente possesso pds richiesta asilo



Le nuove conversioni (art. 6 co 1 bis)

(segue) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti

Pds per attività sportiva (art. 27 co 1, lettera p)

Pds per lavoro di tipo artistico (art. 27 co 1, lett. m), n) ed o)

Pds per motivi religiosi (art. 5 co 2)

Pds per assistenza minori (art. 31 co 3)

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis) [aggiunto da legge 173-20]



Clausola “ove ne ricorrano i requisiti”

regime ordinario di rilascio pds lavoro - artt. 4, 5, 22, 26
(es. reati ostativi - da “eliminare” prima della richiesta della
conversione)

convertibilità in pds lavoro conferisce facoltà di lavorare al pds in
possesso (diversamente non sarebbe possibile la
conversione)

Pds per calamità (art. 20 bis)



Testo introdotto da d.l. 113/2018

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **contingente ed eccezionale** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Testo modificato da d.l. 130/2020

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **grave** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile ~~per un periodo ulteriore di sei mesi~~ se permangono le condizioni di **grave** calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ~~ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.~~

Pds per calamità (art. 20 bis)



Grave calamità (e non più “contingente ed eccezionale”)

Rilevanza di situazioni ormai statiche e consolidate (desertificazione; innalzamento livello del mare) e non solo repentine (alluvione, inondazione, uragano)

NB: continua a mancare nozione di calamità

Solo eventi naturali o anche attività umane?

V. Art. 1 co 1 d.lgs 1/2018 (codice protezione civile) “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività dell’uomo”

Ergo... alta discrezionalità questore

Pds per calamità (art. 20 bis)



Durata

Prima... 6 mesi rinnovabile per altri 6 mesi

Adesso... non periodo determinato - v. Permanenza condizioni

Attività lavorativa

Prima... consentiva lavoro ma no conversione

Adesso... si conversione

Pds per calamità (art. 20 bis)



diritto intertemporale (art. 15 d.l. 130/20):

applicazione a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore (22.10.20) innanzi CT, questura, sez. spec. Trib. – escluso art. 384 co 2 cpc



Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)

Testo introdotto da d.l. 113/2018

Testo modificato da d.l. 130/2020

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

Omissis

d-bis) degli stranieri che versano in **condizioni di salute di particolare gravità**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

Omissis

d-bis) degli stranieri che versano in **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di

rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Requisito “gravi condizioni”

Art. 35 co 3 - cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, comunque essenziali, ancorché continuative

Circ. Min. Salute 5/2000

per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). È stato altresì affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso

Definizione poi confermata da art. 63 del DPCM 12/01/2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), espressamente riferito alla condizione dei cittadini stranieri non legalmente soggiornanti.

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Quali condizioni di salute?


Nuova formulazione (gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie) è più in linea con circolare

Rilevanza a situazioni con decorso nel tempo (riabilitazione, terapia successiva, decorso post operatorio, aggravamento)

Gravità non è più “particolare” → patologie meno critiche (Trib. Roma 31.7.2019 - aggravamento)

+ sfera psichica

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Requisito “rilevante pregiudizio” in caso di espulsione

Ogni limitazione o lesione del diritto alla salute nel Paese d'origine

CASI

- Assenza sistema sanitario adeguato [carenza farmaci antiretrovirali per HIV]
- Impossibilità accedere a cure e medicine [cure costose, cure riservate a pochi, richiesta tangenti, distanza col nosocomio] (Trib. Perugia, decr. 20.10.2020: *“Il sistema sanitario del Pakistan è inadeguato, sotto finanziato e focalizzato nelle aree urbane”*)
- Viaggio di rimpatrio interrompe cure

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)




Tar Campania 2671/2020

indifferibilità + pregiudizio

Tar Lombardia 229/2020

situazione di singolo e confronto

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Requisito: documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN

certificare tipo patologia e sua gravità

- (DPCM 12.1.2017, allegati 8 e 8bis, elenco malattie croniche invalidanti da cui esenzione costo prestazioni sanitarie essenziali)
- (Elenco AIFA di medicinali cd. “salvavita” di fascia A)

+ riportare rilevante pregiudizio in caso di rimpatrio

medico dovrebbe approfondire la situazione del sistema sanitario nazionale del Paese di origine.

NB: onere estremamente forte - esula da attribuzioni

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Requisito: documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN

Tale onere per medico è in Circolare n. 400/A/2019/12.214.18.2 del 18.01.2019 del Ministero dell'Interno

A tal fine, le SS.LL., avranno cura di valutare l'opportunità di verificare, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, con le competenti rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere, la mancanza della possibilità del richiedente di fruire di tali tipologie di cure mediche nel Paese di origine o di provenienza ovvero, qualora tali cure possano essere fornite, provvederanno di richiedere una certificazione sanitaria attestante il rilevante pregiudizio alla salute che comporterebbe il viaggio di rientro del cittadino straniero nel proprio Paese.

La documentazione sanitaria prodotta a corredo di una domanda ricevibile, proveniente da struttura pubblica o medico convenzionato, dovrebbe già contenere i presupposti di legge.

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)




Requisito: documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN

Opportuno produrre circostanziate informazioni su situazione sanitaria

- C.O.I.
- Attestazioni da ONG operanti nei Paesi d'origine

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)




Rilascio

→ Domanda a Questore (+ parere endoprocedimentale CT – v. Circ. 19.7.2021)

→ Trasmissione atti da CT a Questore (prassi precedente) (v. nuovo art. 32 co 3 d.lgs 25/2008 – Circ. min. 19.7.2021)

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Durata

Massimo 1 anno - rinnovabile se perdurano esigenze (malattie croniche o degenerative)

Conversione

In permesso lavoro

Ergo

consente di svolgere attività lavorativa + iscrizione in categorie protette

No conversione in permesso attesa occupazione

Iscrizione obbligatoria SSN - iscrizione anagrafica

Accesso ad accoglienza S.A.I. (art. 1 series d.l. 416/1989, mod. d.l. 130/2020)

Pds per cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis)



Accesso a prestazioni sociali

Art. 41

*Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di **permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno**, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti*

Trib. Arezzo, sent. 122/2020: anche se permesso di durata inferiore (Corte cost., sent. 187/2010; 306/2008)



Ingresso e soggiorno per cure mediche (art. 36)

Comma 1 non modificato

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.



Ingresso e soggiorno per cure mediche (art. 36)

Comma 3 modificato da d.l. 130/2020

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate **e consente lo svolgimento di attività lavorativa.**


Osservazioni: 

- Pds ex art. 36 anche in assenza visto cure mediche (Tar Umbria sent. 443/2009; Cons. St. sent. 5265/2018: inespellibilità) se requisiti di stesso articolo

Ergo: anche pds cure mediche ex art. 19 consente lavoro

- Attività lavorativa anche per accompagnatore (prova vitto e alloggio)
- Norma tace circa conversione (art. 6 cita solo cure ex 19)

Pds per motivi religiosi (art. 5 co 2)



Art. 5 co 2

Reg. Att. può prevedere speciali modalità rilascio pds per soggiorni brevi per motivi di ... esercizio delle funzioni di ministro di culto
+ soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi ed altre convivenze


D.M. 12.7.2000 - requisiti e condizioni per visto:

- a) effettiva condizione di “religioso”

- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia

- a) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva art. 4, comma 3 TU (→ visto turismo)

Pds per motivi religiosi (art. 5 co 2)



Convertibilità in pds lavoro

Prima esclusa da Cons. St., parere 1048/2015 - Circ. 4621/2015
(ragione ingresso è religiosa)

Adesso è:

- Più semplice rinnovo in caso di riduzione a stato laicale
- Possibile cambiare settore attività mantenendo stato clericale (ambire a pds Ue + cittadinanza)

Pds per attività sportiva (art. 27 co 1 lett. p)



Art. 27 - ingressi extra quote

stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23.3.1981 n. 91

- legge sul cd. “professionismo sportivo” (“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”).

NB: art. 27 solo a sportivi professionisti.

Ma il successivo comma 5 bis riporta anche di semiprofessionisti.
art. 40 comma 16 D.P.R. 394/1999 riporta, inoltre, anche lo sport dilettantistico

Sarebbe stato opportuno un intervento correttivo del legislatore.

Pds per attività sportiva (art. 27 co 1 lett. p)



Co 5 bis (introdotto da legge 189/2002)

sistema di quote di ingresso per gli stranieri che svolgono lavoro sportivo professionistico o, comunque, retribuito (semiprofessionisti)

annualmente determinato il numero massimo di ingresso per lavoro sportivo

Delibera del C.O.N.I. (approvata dal Ministro per i beni culturali) effettua ripartizione tra le varie federazioni interessate.

Pds per attività sportiva (art. 27 co 1 lett. p)



Società Sportiva presenta istanza a Federazione

Dichiarazione nominativa di assenso del CONI (art. 40 reg. att.)
Invio a SUI (di sede società)

Visto

Ingresso

Permesso per lavoro sportivo

Rinnovo anche se trasferimento ad altra società (ma stessa Fed.)

Adesso... conversione in pds lavoro

Ergo cambiare settore (importante causa età, infortunio, ecc.)

Pds per lavoro artistico (art. 27 co 1 lett. m, n, o)



Art. 40 co 14 reg. Att. (+ circ. Min. Lav. 34/06, 54/00)

Datore presenta domanda n.o. a Min. Lavoro, collocamento dello spettacolo

Inoltro a SUI (di sede legale datore)

Visto - ingresso

Pds no > 12 mesi

Pds per lavoro artistico (art. 27 co 1 lett. m, n, o)



SI proroga

MA... per categoria “ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento”

Solo per consentire chiusura spettacolo

Solo per proseguire rapporto con stesso datore

→ ricatto (legalizzazione di sfruttamento!)

Ora... convertibilità in pds lavoro

Pds per ricerca (art. 27 ter)



Ingresso per motivi di ricerca

Requisiti:

Titolo di studio superiore

Invito da istituto di ricerca di elenco MIUR

Convenzione di accoglienza

Istituto presenta domanda n.o. a SUI

Pds per ricerca (art. 27 ter)



Ingresso

Pds durata pari a programma di ricerca (proroga)

Agevolazioni per conversione...



Conversione pds per ricerca (art. 27 ter co 9 bis)

Testo modificato da d.l. 130/2020

9-bis. ~~In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,~~ lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'art. 19 d.lgs 150/2015, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata.

pds per assistenza minore (art. 31 co 3)



Gravi motivi connessi a sviluppo psico fisico


“non eccezionali o emergenziali” - valutazione caso per caso

Rinnovo con richiesta a Trib. min.

Dopo d.lgs 5/07 consente lavoro ma no conversione (solo difficile conversione in pds Ue I.p.)

Ora... conversione - stabilità

pds per residenza elettiva



Art. 11 co 1 lett. c-quater reg. att.
Titolare di pensione percepita in Italia


D.M. 11.5.2011

Visto per r.e. se prova possesso alloggio in cui
stabilire residenza + ampie risorse economiche certe
e stabili

Consentire soggiorno senza lavorare (es. pensioni,
vitalizi, lavoro estero, immobili, depositi bancari)

NB: pds anche senza visto r.e.

pds per residenza elettiva



Disciplina precedente

Pds per risorse congrue - NO lavoro


Pds per pensione - legge tace

Adesso convertibile in pds lavoro

Ergo possibile att. lavoro

Integra reddito

pds per acquisto cittadinanza o apolide




Art. 11 co 1 lett. c, dpr 394/1999

Avvio procedimento amministrativo di concessione
cittadinanza o apolidia

Conversione in pds lavoro

NB: esclusi i titolari di precedente pds richiesta asilo
(ingiustificata esclusione)

MSNA e conversione pds al 18°. Il parere della DG. Reintrodotto il silenzio assenso (art. 32 co 1 bis)



Testo modificato da d.l. 130/2020

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. **Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.**

→ Intr. da legge 47/2017; poi abr. da d.l. 113/2018; ora reintr. in identico testo [v. parere 7.7.20 a schema DPR 394/99 su MSNA]

Conversione pds a maggiore età: un riepilogo

Il permesso per minore età è rilasciato al msna non richiedente asilo anche se privo di passaporto o altro documento di identità

Al compimento della maggiore età → rilascio permesso per studio / lavoro / attesa occupazione

Requisiti:

a) Passaporto in corso di validità

b) 3 anni di permanenza sul TN + 2 anni di progetto integrazione (art. 32, co 1-bis e ter tu imm.) → attenzione: 17enni sono 66,2% - 16enni 21,9%

• *in alternativa a b)*:

c) Sottoposto a tutela o affidato ex art. 2 legge 184/83 + parere favorevole DG immigrazione (richiesta tramite SIM o modello G)

Conversione pds a maggiore età: il parere della DG

Linee Guida per i minori non accompagnati per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni ([Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017](#))

Ai fini del rilascio del pds ex art. 32, co 1 bis d.lgs 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.

Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18° anno d'età.

Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:

- per msna che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per ms affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per msna per i quali il TM abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18° anno di età;
- per msna che al compimento del 18° anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Conversione pds a maggiore età: il parere della DG

Il parere della DG dovrebbe essere acquisito al termine delle indagini familiari e quindi preventivamente (in alternativa a decisione di rimpatrio assistito) e non in prossimità del compimento del 18° anno di età

Bilanciamento: diritto a vivere in contesto di nuova accoglienza / diritto a vivere in famiglia origine

Atto endoprocedimentale —> onere acquisizione parere in capo a Questura (CdS 4394/2016; Tar Abruzzo 50/2017, 64/2017; Tar Liguria 1441/2012; Tar Emilia 145/2015)

Atto obbligatorio ma non vincolante (CdS 3431/2020)

Anche prima di legge Zampa, mancanza parere NO ostativa a conversione
MA decreto Salvini ha consentito a P.A. una diversa interpretazione e dilatato tempi

Con d.l. 130/2020 sono ora possibili iniziative da parte dei richiedenti per rendere iter più celere
→ quali iniziative?

Conversione pds a maggiore età: il parere della DG

Come funziona il "silenzio assenso"?

art. 20 co 1, legge 241/90:

nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio della PA equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la PA non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 (nb: conferenza di servizi). Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Termine del procedimento, qual è? Ex art. 2 co 2 legge 241/90 = 30 gg

MA stesso art. 2 precisa "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso"

vedi art. 5 co 9 d.lgs 286/98: "il pds è rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda"

ergo silenzio assenso dopo **20 gg** e non 30 gg

Conversione pds a maggiore età: il parere della DG

Osservazioni sul "silenzio assenso"

cosa fare decorsi 20 gg senza che sia stato rilasciato il pds?

- inviare un sollecito via pec alla DG Immigrazione per sollecitare l'emissione del parere (l'ideale è che lo inviino i servizi sociali che avevano inviato la richiesta di parere ai 18 anni, altrimenti può mandarlo anche direttamente l'interessato)
- trascorsi 20 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta: presentare una memoria alla questura per sollecitare il rilascio del pds, allegando la ricevuta dell'invio via pec alla DG Immigrazione.

Grazie per l'attenzione!

www.asgi.it

www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione